

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 586/84 della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 587/84 della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 588/84 della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 589/84 della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 590/84 della Commissione, del 6 marzo 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore di talune merci deperibili 9**
- Regolamento (CEE) n. 591/84 della Commissione, del 7 marzo 1984, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende l'applicazione del dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia 12
- Regolamento (CEE) n. 592/84 della Commissione, del 7 marzo 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 14
- Regolamento (CEE) n. 593/84 della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 16
- Regolamento (CEE) n. 594/84 della Commissione, del 7 marzo 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 17
- Regolamento (CEE) n. 595/84 della Commissione, del 7 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 19

(segue)

Regolamento (CEE) n. 596/84 della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83 21

Regolamento (CEE) n. 597/84 della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la venticinquesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83 22

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

84/122/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 22 febbraio 1984, che autorizza il Regno Unito ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità 23**

84/123/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 24 febbraio 1984, recante seconda modifica alla decisione 84/36/CEE concernente certe misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi 25**

84/124/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 24 febbraio 1984, recante abrogazione della decisione 84/39/CEE che stabilisce talune misure di protezione contro l'influenza aviaria 26**

84/125/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1984, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Three Rivers — Computer System, model PERQ » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 27**

84/126/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1984, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Spex — Double Spectrometer, model 1403 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 28**

84/127/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1984, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « MEE — Cloud Condensation Nucleus Counter, model 130 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 29**

84/128/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 29 febbraio 1984, che istituisce un comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC) 30**

84/129/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 6 marzo 1984, che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica originaria della Repubblica popolare cinese 32**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 586/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 marzo 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	101,07
10.01 B II	Frumento duro	141,50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	94,63 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	85,89
10.04	Avena	92,33
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	72,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	19,13 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	87,18 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽²⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	156,47
11.01 B	Farine di segala	147,42
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	232,24
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	166,80

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 587/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1984

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 marzo 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	9,23	9,23	9,23
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	4,26	4,26	4,26
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	1,15	1,15	1,15
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 588/84 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1984****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 522/84 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2454/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1984, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	175,98	84,39
	2. a grani lunghi	196,63	94,71
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	219,98	106,39
	2. a grani lunghi	245,79	119,29
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	341,69	158,92
2. a grani lunghi	459,36	217,79	
b) Riso lavorato :			
1. a grani tondi	363,90	169,60	
2. a grani lunghi	492,44	233,87	
III. Rotture		69,61	31,80

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 589/84 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2455/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/84 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 8.
⁽⁴⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1984, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 590/84 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 1984****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata ;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 8.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	2004	358,35	97,68	300,93	31,79	60 807	110,21	25,50
1.12	07.01-21 07.01-22	07.01 B I	Cavolfiori	5247	937,90	255,66	787,61	83,22	159 147	288,46	66,74
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	659	116,72	32,15	98,74	10,41	19 741	36,26	8,20
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	2356	421,15	114,80	353,66	37,36	71 463	129,53	29,96
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	3940	704,35	192,00	591,49	62,49	119 518	216,63	50,12
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	2290	409,45	111,61	343,84	36,33	69 477	125,93	29,13
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	5377	961,20	262,01	807,18	85,28	163 101	295,63	68,39
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	8108	1 449,29	395,06	1 217,06	128,59	245 922	445,75	103,13
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	1393	249,15	67,91	209,23	22,10	42 277	76,63	17,72
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	1079	192,89	52,57	161,98	17,11	32 730	59,32	13,72
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	4839	865,04	235,80	726,43	76,75	146 785	266,05	61,55
1.60	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle barbatelle mangerecce	1271	227,25	61,94	190,83	20,16	38 561	69,89	16,17
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	5211	931,50	253,91	782,24	82,65	158 061	286,49	66,28
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	897	159,65	43,71	134,75	14,19	27 018	49,30	11,27
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	34 251	6 122,36	1 668,89	5 141,33	543,24	1 038 871	1 883,01	435,66
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	27 245	4 830,67	1 332,63	4 075,23	430,00	811 466	1 498,21	336,24
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	2017	360,55	98,28	302,77	31,99	61 180	110,89	25,65
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	2945	526,47	143,51	442,11	46,71	89 335	161,92	37,46
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	3825	683,76	186,38	574,19	60,67	116 024	210,30	48,65
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	44 408	7 965,69	2 210,49	6 651,74	700,33	1 317 180	2 474,71	549,40
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	2032	363,36	99,04	305,14	32,24	61 657	111,75	25,85
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	4101	733,20	199,86	615,72	65,05	124 414	225,50	52,17
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane (Solanum melongena L.)	3398	607,51	165,60	510,17	53,90	103 086	186,85	43,23
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	2690	480,93	131,09	403,87	42,67	81 607	147,91	34,22
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucce e sedani a coste	2917	521,41	142,13	437,86	46,26	88 475	160,36	37,10
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	3632	649,20	176,96	545,18	57,60	110 160	199,67	46,19
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	2496	446,17	121,62	374,68	39,58	75 709	137,22	31,74
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	3014	533,71	147,70	450,27	47,65	89 453	165,59	37,38
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	7280	1 301,43	354,75	1 092,89	115,47	220 833	400,27	92,60
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	9846	1 760,07	479,77	1 478,04	156,17	298 657	541,33	125,24
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	1750	312,90	85,29	262,76	27,76	53 094	96,23	22,26

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	1 406	251,42	68,53	211,13	22,30	42 662	77,32	17,89
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	588	105,11	28,65	88,27	9,32	17 836	32,33	7,48
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	1 595	285,23	77,75	239,53	25,30	48 400	87,72	20,29
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	2 114	378,01	103,04	317,44	33,54	64 143	116,26	26,89
2.60.3	08.02-28	ex 08.02 B I	— Clementine	2 014	360,17	98,17	302,45	31,95	61 115	110,77	25,62
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	2 769	495,08	134,95	415,75	43,92	84 007	152,26	35,22
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1 359	242,98	66,23	204,04	21,56	41 230	74,73	17,29
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o « grapefruits », freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	1 551	277,36	75,60	232,92	24,61	47 065	85,30	19,73
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	2 818	503,79	137,33	423,07	44,70	85 486	154,95	35,84
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	9 507	1 699,52	463,27	1 427,19	150,80	288 382	522,71	120,93
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	3 193	566,65	156,35	477,79	50,45	94 722	175,75	39,56
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	2 683	479,72	130,76	402,85	42,56	81 402	147,54	34,13
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	3 010	538,12	146,68	451,89	47,74	91 311	165,50	38,29
2.115	08.06-50	08.06 C	Cotogne	2 490	446,25	125,14	374,16	39,60	74 342	140,86	34,77
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	7 081	1 254,09	345,42	1 060,93	111,92	212 107	389,66	88,10
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	11 502	2 056,09	560,47	1 726,63	182,43	348 887	632,37	146,30
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	13 705	2 449,79	667,79	2 057,24	217,37	415 692	753,46	174,32
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	4 080	732,78	203,58	612,17	64,66	120 536	227,85	52,11
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	7 840	1 401,39	382,00	1 176,83	124,34	237 794	431,01	99,72
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	14 850	2 654,51	723,59	2 229,16	235,53	450 429	816,43	188,89
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	7 285	1 306,73	362,62	1 091,18	114,88	216 076	405,96	90,12
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	567	100,79	27,87	85,12	8,98	16 894	31,23	7,10
2.190	08.09-19	ex 08.09	Meloni	5 388	963,20	262,55	808,86	85,46	163 440	296,24	68,54
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	5 136	909,63	250,55	769,53	81,18	153 849	282,63	63,90
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	16 231	2 901,27	790,85	2 436,38	257,43	492 302	892,32	206,45
2.205	ex 08.09-90	ex 08.09	Nespole	3 040	544,55	151,99	455,95	48,11	89 991	170,83	37,77

REGOLAMENTO (CEE) N. 591/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1984

che istituisce una tassa di compensazione e che sospende l'applicazione del dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2004/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2085/83 della Commissione, del 26 luglio 1983, che fissa, per la campagna 1983/1984, i prezzi di riferimento delle mele⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 45,49 ECU per 100 kg netti per il mese di marzo 1984;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa, commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/83⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le mele turche il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto, per due giorni di mercato consecutivi, ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette mele;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁶⁾, qualora la Commissione istituisce una tassa compensativa all'importazione di mele originarie della Turchia, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale convenzionale per tali prodotti; che, di conseguenza, occorre ripristinare l'aliquota del dazio doganale per dette mele a 8,8 %, con un minimo di riscossione di 2,08 ECU per 100 kg netti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È percepita all'importazione di mele (sottovoce 08.06 A II b) della tariffa doganale comune), originarie della Turchia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 6,13 ECU per 100 kg netti.

2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione di questi prodotti è fissata a 8,8 %, con un minimo di riscossione di 2,08 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 21. 7. 1983, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 203 del 27. 7. 1983, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 592/84 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1984****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 524/84 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 524/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 524/84 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1984, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	<p>Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero</p> <p>D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Isoglucosio</p> <p style="padding-left: 20px;">ex II. non nominati</p> <p>E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale</p> <p>F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio</p>	<p>0,4512</p> <p>—</p> <p>0,4512</p> <p>0,4512</p> <p>0,4512</p>	<p>—</p> <p>53,70</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :</p> <p>F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. altri</p>	<p>—</p> <p>0,4512</p>	<p>53,70</p> <p>—</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 593/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1984

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 573/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.
⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 3. 3. 1984, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	45,12 38,19 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 594/84 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1984****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 537/84 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 537/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 537/84 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1984, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : (I) Zuccheri bianchi : (a) zuccheri canditi (b) altri (II) Zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi : II. altri : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	37,21 38,81 34,23 ⁽¹⁾ 32,99 ⁽¹⁾	0,3721

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 595/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1984

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 508/84 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 585/84 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983 ⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 marzo 1984;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 ⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 508/84 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 58 del 29. 2. 1984, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 7. 3. 1984, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 F ⁽²⁾	77,36	74,34
11.02 A VI ⁽²⁾	77,36	74,34
11.02 E II d) 1 ⁽²⁾	132,27	126,23
11.02 F VI ⁽²⁾	77,36	74,34
11.08 A II	101,08	70,25

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 596/84 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1984****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1880/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1880/83, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentatreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la trentatreesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1880/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 40,928 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 597/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1984

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la venticinquesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 1882/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1882/83 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la venticinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la venticinquesima gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1882/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 37,649 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 15.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1984

che autorizza il Regno Unito ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari di taluni paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(84/122/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica negli altri Stati membri ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate, se non previa autorizzazione della Commissione;

considerando che, con decisione 83/326/CEE ⁽²⁾ e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria per talune importazioni fino al 30 giugno 1985;

considerando che il governo del Regno Unito ha presentato ulteriori domande ai sensi dell'articolo 2

della decisione 80/47/CEE presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari di taluni paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 83/326/CEE, gli elementi adottati dal governo del Regno Unito a giustificazione delle domande;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato di tale decisione aggravino o prolunghino le difficoltà economiche esistenti; che di conseguenza conviene autorizzare il Regno Unito a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1985; che tuttavia per i prodotti di cui al

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 30. 6. 1983, pag. 1.

regolamento (CEE) n. 109/84 del Consiglio, del 4 gennaio 1984, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾ si deve limitare tale autorizzazione al 31 dicembre 1984, data di scadenza del suddetto regolamento,

della decisione 80/47/CEE. Tuttavia tale autorizzazione è limitata al 31 dicembre 1984 per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese contemplati al regolamento (CEE) n. 109/84.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1984.

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a procedere fino al 30 giugno 1985 ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato, in conformità

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

Prodotti tessili per i quali è prevista una ripartizione per categoria ⁽¹⁾

Categoria	Paese d'origine
12	Polonia
19	Cina
28	Taiwan
73	Taiwan, Cina
83	Taiwan

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3762/83 del Consiglio (GU n. L 380 del 31. 12. 1983).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1984

recante seconda modifica alla decisione 84/36/CEE concernente certe misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi

(84/123/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/646/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/646/CEE, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 81/476/CEE⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, in seguito all'apparizione di casi di afta epizootica nei Paesi Bassi, la Commissione con decisione 84/36/CEE⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 84/46/CEE⁽⁷⁾, ha stabilito certe misure di protezione in merito agli scambi provenienti dalle parti contaminate del territorio;

considerando che, in seguito alle misure applicate dalle autorità olandesi, la malattia non si è più manifestata in una delle parti del territorio e deve considerarsi come eliminata;

considerando quindi che è necessario ristabilire gli scambi provenienti da tale parte del territorio;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del 84/36/CEE è così modificata:

1. All'articolo 3:

— paragrafo 1, la menzione « animali conformi alla decisione della Commissione del 9 gennaio 1984 » è sostituita dalla menzione: « animali conformi alla decisione 84/36/CEE modificata da ultimo dalla decisione della Commissione del 24 febbraio 1984 »;

— paragrafo 2, la menzione « carni conformi alla decisione della Commissione del 9 gennaio 1984 » è sostituita dalla menzione: « carni conformi alla decisione 84/36/CEE modificata da ultimo dalla decisione della Commissione del 24 febbraio 1984 »;

— paragrafo 3, la menzione « prodotti conformi alla decisione della Commissione del 9 gennaio 1984 » è sostituita dalla menzione: « prodotti conformi alla decisione 84/36/CEE modificata da ultimo dalla decisione della Commissione del 24 febbraio 1984 ».

2. L'allegato è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO

La parte continentale del territorio della provincia di Noordholland situata a settentrione del canale del Mare del Nord e di Het IJ ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 44.⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1984, pag. 34.⁽⁷⁾ GU n. L 28 del 31. 1. 1984, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 1984****recante abrogazione della decisione 84/39/CEE che stabilisce talune misure di protezione contro l'influenza aviaria**

(84/124/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/532/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,considerando che la decisione 84/39/CEE della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria a causa dell'esistenza di questa malattia in una regione del territorio irlandese ;

considerando che l'assenza di nuovi focolai d'influenza aviaria in Irlanda induce a pensare che il pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità è allontanato ;

considerando che conviene per conseguenza ristabilire gli scambi di carni fresche di pollame provenienti dalle regioni a partire dalle quali erano stati vietati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 84/39/CEE è abrogata. Tuttavia l'autorizzazione d'introduzione delle carni fresche di volatili da cortile nel territorio degli Stati membri non riguarda le carni di volatili ottenute nella zona di divieto indicata nella decisione predetta, tra il 15 ottobre 1983 e la data di notifica della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1984, pag. 40.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1984

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Three Rivers — System, model PERQ » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/125/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 7 settembre 1983, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Three Rivers — Computer System, model PERQ », ordinato il 29 ottobre 1981 e destinato alla burocratica e a ricerche sul posto di lavoro computerizzato, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 26 gennaio 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un elaboratore; che esso non

possiede caratteristiche oggettive che lo rendano specialmente atto alla ricerca scientifica; che, in particolare, il fatto che esso sia un elaboratore monoposto che offre possibilità grafiche, acustiche e di comunicazione non può conferirgli tale carattere; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche, specialmente nel trattamento di testi di segreteria; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che pertanto esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Three Rivers — Computer System, model PERQ », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 7 settembre 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, p. 4.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, p. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1984

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Spex — Double Spectrometer, model 1403 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/126/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 25 agosto 1983, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Spex — Double Spectrometer, model 1403 », ordinato il 14 settembre 1981 e destinato alla spettroscopia di Raman in strati liquidi e membrane e particolarmente alla dissoluzione degli spettri, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 17 febbraio 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un spettrometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il potere risolutivo,

nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Ramanor U 1000 », costruito dalla ditta Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91163 Longjumeau, Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Spex — Double Spectrometer, model 1403 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 25 agosto 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1984

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « MEE — Cloud Condensation Nucleus Counter, model 130 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/127/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 5 settembre 1983, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « MEE — Cloud Condensation Nucleus Counter, model 130 », ordinato il 30 giugno 1982 e destinato alla ricerca nel campo della « fisica delle nubi », in particolare alla determinazione dei rapporti quantitativi tra numero e tipo dei nuclei di nubi esistenti, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico, e in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 26 gennaio 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno strumento di rivelazione e di

conteggio; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione nel campo della misura dell'umidità, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « MEE — Cloud Condensation Nucleus Counter, model 130 » che costituisce oggetto della domanda della Germania del 5 settembre 1983, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1984

che istituisce un comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali
(IRDAC)

(84/128/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la promozione della competitività dell'industria europea rappresenta uno degli obiettivi principali del programma quadro,

considerando che assume importanza un dialogo permanente tra l'industria e la Commissione;

considerando che la ricerca e lo sviluppo industriale influenzano le condizioni di lavoro e l'impiego;

considerando che la Commissione, con decisione 78/363/CEE⁽¹⁾, ha istituito un comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (CORDI);

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di adeguare il sistema consultivo ai nuovi orientamenti ed esigenze della politica nel settore della scienza e della tecnologia,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC), qui di seguito definito il comitato.

Articolo 2

1. Di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, il comitato fornisce alla Commissione pareri sull'elaborazione e sull'attuazione della politica comunitaria nei confronti della ricerca e dello sviluppo industriali ed anche in relazione all'impatto industriale e sociale; in particolare, esso contribuisce all'analisi delle esigenze e delle possibilità comunitarie in questo settore e fornisce alla Commissione adeguate informazioni sulla ricerca e lo sviluppo industriali; inoltre, su

richiesta della Commissione, il comitato emette pareri sugli aspetti inerenti ad altre iniziative comunitarie importanti ai fini della ricerca e dello sviluppo industriali.

2. Per l'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, il comitato:

- emette pareri o presenta relazioni alla Commissione nel quadro dei problemi generali connessi con la ricerca e lo sviluppo industriali, non specifici di un singolo settore industriale,
- procede ad uno scambio di informazioni con la Commissione sull'impatto di iniziative a livello comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo industriali.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di dodici membri aventi una vasta esperienza nell'attività di ricerca e di sviluppo in imprese industriali, istituti di ricerca o altre organizzazioni che conducono attività connesse con la ricerca e lo sviluppo industriali; essi sono nominati dalla Commissione a titolo personale.

2. Al fine di assicurare la continuità con i lavori precedenti del CORDI, per facilitare lo scambio di informazioni e per tenere adeguatamente conto degli interessi delle organizzazioni europee competenti nel settore della ricerca e dello sviluppo industriali, cioè:

- l'Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE),
- il Centro europeo della pubblica impresa (CEPE),
- la Federazione delle associazioni europee di ricerca industriale cooperativa (FAERIC),
- la Confederazione dei sindacati europei (CSE),

il comitato comprende inoltre quattro ulteriori membri nominati dalla Commissione dopo aver consultato le suddette organizzazioni.

3. L'elenco dei membri del comitato è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 203 del 27. 7. 1978, pag. 36.

Articolo 4

1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni e non può essere prorogato per i membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I membri del comitato restano in carica fino a quando non si sia provveduto allo loro sostituzione.

2. Le funzioni esercitate non danno diritto a retribuzione; le spese di viaggio e soggiorno relative alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro sono a carico della Commissione conformemente alle disposizioni amministrative in vigore.

Articolo 5

1. Il comitato elegge un presidente tra i propri membri. Il presidente è eletto alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti, con un minimo di sette voti favorevoli.

2. Il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza, è eletto alle stesse condizioni richieste per l'elezione del presidente.

3. L'organizzazione dei lavori del comitato e i lavori di segreteria sono disimpegnati dalla Commissione in stretta collaborazione con il presidente.

Articolo 6

1. Il comitato si riunisce normalmente presso la sede della Commissione, dopo essere stato da essa convocato.

2. Il comitato può costituire gruppi di lavoro.

3. I rappresentanti della Commissione partecipano di diritto alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

4. Il comitato e i gruppi di lavoro possono invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica su uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Gli esperti partecipano soltanto alle deliberazioni riguardanti l'argomento per il quale sono stati invitati.

Articolo 7

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 214 del trattato, i membri del comitato hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione li abbia informati che il parere richiesto o il quesito posto riguardano argomenti di carattere riservato. In tal caso, soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione possono assistere alle riunioni.

Articolo 9

La decisione 78/363/CEE è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione prende effetto il 1° gennaio 1984.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1984

che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica originaria della Repubblica popolare cinese

(84/129/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue :

A. Procedura

- (1) Nel giugno 1982 la Commissione ha ricevuto un ricorso presentato dalla Grecian Magnesite Mining Industrial Shipping and Commercial Co SA a nome proprio e di tutti i produttori comunitari di magnesite naturale calcinata caustica della Comunità, la cui produzione totale rappresenta tutta la produzione comunitaria del prodotto in oggetto. Il ricorso conteneva elementi di prova relativi all'esistenza del dumping e al grave pregiudizio da esso derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, ha annunciato l'avviso di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata caustica di cui al codice Nimexe ex 25.19-59 originaria della Repubblica popolare cinese ed ha avviato l'inchiesta.
- (2) Con il regolamento (CEE) n. 3541/82⁽⁴⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica, avente un tenore di MgO compreso tra 70 % e 91 %, originaria della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati di avere intenzione di prorogare il dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi. Gli esportatori, che rappresentavano una percentuale

significativa degli scambi del prodotto in questione, non hanno sollevato obiezioni. Il dazio è stato quindi prorogato per un periodo massimo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 992/83⁽⁵⁾.

- (3) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio i rappresentanti degli esportatori, alcuni importatori e i produttori comunitari interessati hanno chiesto e ottenuto di essere intesi dalla Commissione. Gli esportatori, gli importatori, i produttori e i consumatori del prodotto in questione hanno inoltre reso nota per iscritto la propria opinione sul dazio.
- (4) Gli esportatori e i principali importatori sono stati informati in merito ai principali elementi ed alle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva proporre l'istituzione di un dazio definitivo.
- (5) Nel giugno 1983 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa all'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in questione, che tuttavia non è stata approvata.
- (6) La Commissione ha in seguito continuato l'inchiesta relativa alla comparabilità dei prodotti, alla scelta di un paese terzo ad economia di mercato, al valore normale e al pregiudizio.
- (7) Il periodo inizialmente oggetto dell'inchiesta, (secondo semestre del 1981 e primo semestre del 1982) è stato prolungato al secondo semestre del 1982 ed al primo semestre del 1983.

B. Prodotti simili

- (8) Le parti interessate hanno formulato opinioni nettamente divergenti sulla comparabilità dei prodotti originari del paese esportatore, del paese terzo ad economia di mercato e della Comunità. Gli esperti nominati dalla Commissione dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio con il compito di effettuare uno studio in proposito non hanno raggiunto conclusioni comuni sufficientemente convincenti. Le parti interessate, invitate una seconda volta a proporre nomi di

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. C 162 del 29. 6. 1982, pag. 2

e GU n. C 192 del 27. 7. 1982, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 110, del 27. 4. 1983, pag. 28.

esperti in grado di svolgere un secondo studio, sono state in grado di raggiungere un accordo sulla nomina di un esperto obiettivo. La Commissione stessa ha quindi continuato l'inchiesta mettendosi in contatto, tra l'altro, con tutti gli utilizzatori i cui nomi erano stati comunicati dai produttori comunitari, dagli importatori o da un'altra parte.

(9) In merito alla comparabilità dei prodotti, in oggetto secondo le informazioni di cui la Commissione dispone attualmente si possono trarre le seguenti conclusioni:

a) la diversa microstruttura (criptocristallina o macrocristallina) della materia prima da cui i prodotti oggetto dell'inchiesta sono ottenuti è praticamente irrilevante ai fini di quasi tutte le applicazioni dei prodotti;

b) l'impiego di forni rotanti per la calcinazione della materia prima non determina generalmente le caratteristiche del prodotto in esame. Inoltre tutti i produttori interessati (nel paese esportatore, nel paese terzo ad economia di mercato e nella Comunità) dispongono tanto di forni a rotazione quanto di forni a pozzo;

c) tutti i prodotti in esame rientrano nella stessa sottovoce della tariffa doganale comune;

d) tutti i prodotti oggetto dell'inchiesta sono costituiti in misura preponderante da MgO, la cui percentuale è compresa tra il 70 % e il 91 %, e da altre sostanze chimiche, quali: Fe₂O₃, SiO₂, CaO e Al₂O₃. Il tenore di tali impurità varia secondo il paese d'origine, la zona d'estrazione e addirittura secondo il forno in cui avviene la calcinazione;

e) per quanto riguarda le applicazioni:

aa) ai fini dell'utilizzazione nell'agricoltura, che costituisce la più importante applicazione:

— soltanto il componente MgO è rilevante;

— gli esportatori e quasi tutti gli importatori hanno riconosciuto l'intercambiabilità dei prodotti, indipendentemente dal paese d'origine;

bb) altri usi:

— benché alcuni utilizzatori preferiscano un prodotto originario di un determinato paese, non è stato possibile dimostrare che i prodotti non sono generalmente intercambiabili; inoltre, in

alcuni casi gli utilizzatori mischiano i prodotti di diversa origine;

— per alcuni usi i prodotti non sembrano generalmente intercambiabili, soprattutto a causa del diverso tenore di SiO₂. Gli esportatori non garantiscono tuttavia un tenore massimo di tali impurità. Inoltre, la quantità del prodotto cinese, il cui tenore di SiO₂ può alla fine determinare l'uso, non ammonta a più del 10 % del mercato della magnesite naturale calcinata caustica nella CEE;

— gli esportatori cinesi hanno riconosciuto che i prodotti sono intercambiabili, eccettuata un'unica applicazione;

— negli opuscoli commerciali gli esportatori illustrano una vasta gamma di usi analoga a quella proposta dai produttori comunitari.

(10) Sulla base dei dati di cui al paragrafo 9, si è concluso che i prodotti in esame originari della Cina e della Grecia non sono identici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, ma hanno caratteristiche molto simili tra di loro.

C. Valore normale

(11) Durante la procedura gli esportatori e quasi tutti gli importatori hanno più volte sostenuto che i prodotti cinesi di magnesite naturale calcinata caustica beneficiano di un eccezionale vantaggio naturale in termini di concorrenza rispetto a qualsiasi altro produttore i cui prezzi potrebbero essere utilizzati dalla Commissione per calcolare il valore normale. Secondo le loro affermazioni, tale vantaggio è dovuto al grado di purezza eccezionalmente elevato della materia prima, tale da ridurre notevolmente i costi del processo di produzione rispetto agli altri paesi.

(12) Per quanto riguarda gli eccezionali vantaggi naturali in termini di concorrenza che gli esportatori cinesi hanno chiesto di prendere in considerazione, non è possibile adeguare il valore normale, poiché non si può definire in quale misura tali vantaggi, se realmente esistono e se non sono controbilanciati da svantaggi in termini di concorrenza, sarebbero riflessi nel valore normale qualora le stesse condizioni esistessero nel paese terzo ad economia di mercato, dato che i prezzi non sono soltanto funzione dei costi, ma anche della domanda. Inoltre, se il valore normale dovesse essere basato sul valore costruito in un

paese ad economia di mercato, qualsiasi adeguamento dei costi accertati in tale paese terzo in considerazione di eventuali vantaggi naturali implicherebbe la necessità di tener conto della distribuzione dei costi e delle risorse in un paese non ad economia di mercato, metodo esplicitamente escluso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3017/79.

- (13) Per determinare il valore normale in modo adeguato e non irragionevole, è stato chiesto alle parti interessate di presentare proposte sulla scelta di un paese terzo ad economia di mercato in cui la materia prima impiegata e i processi di produzione permettessero di effettuare un valido confronto. La Commissione ha infine scelto l'Austria per i seguenti motivi:

- nonostante il disaccordo tra esportatori e importatori, l'Austria era stata proposta da uno dei principali importatori;
- i produttori comunitari, che nella loro denuncia avevano proposto la Spagna, non hanno sollevato obiezioni nei confronti di questa scelta;
- in Austria l'estrazione della materia prima è relativamente semplice e non esistono praticamente perdite della materia prima estratta per la produzione del prodotto in questione;
- il produttore austriaco fornisce diverse qualità di magnesite destinate a numerose applicazioni, mentre in Spagna quasi tutta la produzione era venduta unicamente sul mercato agricolo. La maggior parte della produzione austriaca viene esportata e pertanto i relativi prezzi all'esportazione nella Comunità sono stati considerati un adeguato e ragionevole elemento di confronto per determinare il valore normale.

D. Prezzi all'esportazione

- (14) I prezzi all'esportazione sono stati definiti in base ai prezzi richiesti o effettivamente corrisposti per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

E. Confronto

- (15) Secondo gli elementi accertati il margine di dumping, pari all'importo per il quale il valore normale supera il prezzo all'esportazione nella Comunità, è del 48 %.

F. Pregiudizio

- (16) Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione risulta che tra il 1979 e il 1982 le importazioni nella

Comunità di magnesite calcinata caustica proveniente dalla Cina sono aumentate da 41 380 t a 59 951 t con un conseguente incremento della quota di mercato dal 12 % al 16 %; i prezzi di rivendita di tali importazioni sono stati inferiori a quelli necessari per coprire i costi dei produttori comunitari.

In seguito a tali importazioni tra il 1979 e il 1982 l'industria comunitaria del settore ha subito un calo del 33 % della produzione, una diminuzione significativa del tasso di utilizzazione delle capacità produttive, una flessione del 33 % nelle vendite, nonché una diminuzione della quota di mercato. Dal 1981 in poi, inoltre, la media ponderata dei prezzi è diminuita in misura tale da provocare perdite finanziarie.

- (17) Secondo i dati disponibili relativi al 1983, i produttori della Comunità sono stati in grado di aumentare la produzione e quindi il tasso di utilizzazione delle capacità è salito. Le loro vendite sul mercato della CEE sono cresciute, ma la media ponderata dei prezzi di vendita è rimasta invariata. L'industria comunitaria ha inoltre mantenuto la quota di mercato del 1982. Secondo le statistiche ufficiali, nella prima metà del 1983 le importazioni di magnesite di cui al codice Nimexe 25.19-59 provenienti dalla Cina sono nettamente diminuite.

I produttori comunitari hanno quindi tratto vantaggio dal dazio provvisorio in vigore nel primo semestre del 1983.

- (18) La Commissione ha inoltre considerato l'eventuale pregiudizio provocato da altri fattori, quali il volume ed i prezzi delle importazioni non oggetto di pratiche di dumping oppure il ristagno della domanda. Considerando tuttavia il netto incremento delle importazioni oggetto di dumping ed i prezzi ai quali queste ultime sono offerte in vendita nella Comunità, la Commissione ha concluso che le importazioni di magnesite calcinata caustica originaria della Cina, effettuate a prezzi di dumping, considerate isolatamente sono tali da provocare grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. Interesse della Comunità

- (19) Considerando le perdite particolarmente gravi subite dai produttori comunitari per quanto riguarda la produzione e la vendita dei prodotti in questione e per evitare che la Comunità divenga completamente dipendente dai paesi terzi per l'approvvigionamento di tali prodotti qualora l'industria comunitaria del settore dovesse scomparire dal mercato, la Commissione ha concluso che è necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità.

H. Conclusione della procedura

- (20) Gli esportatori interessati sono stati informati dei principali risultati dell'inchiesta ed hanno presentato le loro osservazioni in merito. Tutti gli esportatori cinesi di magnesite naturale calcinata caustica hanno successivamente presentato un memorandum nel quale si impegnano tra l'altro a non esportare il prodotto in questione nella Comunità a prezzi inferiori ad un determinato limite, sufficientemente elevato da eliminare il pregiudizio subito dai produttori comunitari.
- (21) Il memorandum è ritenuto accettabile e la procedura può quindi essere conclusa senza l'istituzione di un dazio antidumping.
- (22) Tuttavia in sede di consultazione del comitato consultivo, circa l'accettabilità del memorandum, alcune delegazioni si sono opposte a che la procedura venga conclusa accettando il memorandum medesimo.
- La Commissione ha quindi presentato al Consiglio una proposta intesa a chiudere la procedura sulla base dell'accettazione del memorandum.
- (23) In assenza di decisione contraria del Consiglio nel limite di un mese, il memorandum è considerato accettato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del

regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio e la procedura è chiusa ai sensi dell'articolo 9, dello stesso regolamento,

DECIDE :

Articolo 1

La Commissione accetta il memorandum presentato a nome di tutti gli esportatori cinesi di magnesite naturale calcinata caustica in merito alle esportazioni del prodotto suddetto di cui alla sottovoce 25.19 ex B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 25.19-59 originario della Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica originaria della Repubblica popolare cinese è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ARCHIVI STORICI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Raramente un fenomeno storico così vasto e radicale come la costruzione europea ha avuto un'origine tanto facile da datare e da localizzare. L'atto di nascita della Comunità fu redatto in un preciso giorno, su un registro ancora vergine; molti dei suoi padrini sono ancora in vita e il grande dibattito che trent'anni fa accompagnò la sua comparsa è ben radicato nella memoria di tutti. Non è troppo presto per evocarlo con l'obiettività che solo il tempo consente, né troppo tardi per riportarne un vivo ricordo: è anzi proprio il momento adatto. Quindi la recente apertura degli archivi può permettere agli storici di sostituire i cronisti e ai ricercatori di autenticare le testimonianze.

Le Comunità intendono dare il giusto rilievo a questo avvenimento con la pubblicazione della presente guida, concepita per informare sul contesto storico delle Comunità Europee e sulle fonti documentarie custodite nei loro archivi.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-3411-1
CB-36-82-314-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 8,85 BFR 400 LIT 11 800

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

